



Sospensione della copertura per infortuni

La copertura per infortuni può essere sospesa fintanto che l'assicurato sia interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio, secondo la legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF).

Dati personali:

Cognome	_____	Nome	_____
Via / N.	_____	NPA / Località	_____
Data di nascita	_____	N. di tel.	_____
Numero di assicurato	_____	E-mail	_____

Inizio della sospensione _____

La sospensione della copertura dell'infortunio prevista nell'articolo 8 della LAMal inizia al più presto il primo giorno del mese che segue questa domanda.

L'assicurato/a conferma di essere assicurato/a contro gli infortuni professionali e non professionali tramite il proprio datore di lavoro. Questo è il caso, se l'assicurato/a lavora almeno 8 ore alla settimana presso lo stesso datore di lavoro.

Luogo, data, firma

Disposizioni legali

Fa stato la legge federale sull'assicurazione malattia del 18 marzo 1994. L'assicurato e il datore di lavoro hanno preso atto delle seguenti disposizioni:

Art. 8 Principio

1. La copertura di infortuni può essere sospesa fintanto che l'assicurato è interamente coperto per questo rischio, a titolo obbligatorio, giusta la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). L'assicuratore procede alla sospensione su richiesta dell'assicurato, il quale deve provare di essere interamente assicurato ai sensi della LAINF. Il premio è ridotto in proporzione.
2. Gli infortuni sono coperti ai sensi della presente legge non appena la copertura dell'infortunio giusta la LAINF cessa in tutto o in parte.
3. L'assicurazione sociale malattie prende a carico tutti i postumi d'infortunio che essa assicurava prima della sospensione dell'assicurazione.

Art. 9 Obbligo d'informare l'assicurato

1. Al momento dell'affiliazione all'assicurazione sociale malattie, l'assicuratore deve indicare per scritto all'assicurato il suo diritto giusta l'articolo 8.

Art. 10 Fine della sospensione; procedura

1. Il datore di lavoro informa per scritto la persona che lascia il proprio posto di lavoro o cessa di essere assicurata contro gli infortuni non professionali conformemente alla LAINF, sull'obbligo di avvertire il suo assicuratore, in virtù della presente legge. Lo stesso obbligo incombe all'assicurazione contro la disoccupazione, qualora il diritto alle prestazioni di quest'ultima scada prima che l'interessato abbia assunto un nuovo lavoro.
2. Se l'assicurato non adempie il proprio obbligo secondo il capoverso 1, l'assicuratore può esigere il pagamento dell'aliquota del premio corrispondente alla copertura dell'infortunio, inclusi gli interessi di mora, per il periodo compreso tra la cessazione della copertura secondo la LAINF e il momento in cui l'assicuratore è giunto a conoscenza di quest'ultima. Se il datore di lavoro o l'assicurazione contro la disoccupazione non adempiono i loro obblighi in conformità al capoverso 1, l'assicuratore può avanzare pretese analoghe nei loro confronti.